

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Patrimonio netto ridotto causa Covid: il rimborso IVA vuole sempre la garanzia - pag. 2
- Superbonus 110% ad ampio raggio: anche per case antisismiche e immobili collabenti - pag. 4
- Amministratore di sostegno: l'indennità liquidata dal giudice non è imponibile Iva - pag. 8
- Prestazioni pensionistiche integrative: il trattamento fiscale applicabile - pag. 12

LAVORO E PREVIDENZA

- Bonus per i professionisti e calo del reddito: gli scenari che si aprono per i forfetari - pag. 16
- Smart working: quale futuro dopo l'emergenza per imprese e lavoratori? - pag. 18
- Passaggio a SPID: Ministero del Lavoro e Consulenti del lavoro allineati - pag. 21
- Contributi previdenziali sospesi Covid-19: versamento in unica soluzione o a rate - pag. 21

FINANZIAMENTI

- Bando LIFE 2020: 73 milioni di euro a favore di progetti salva ambiente - pag. 23
- Bonus pubblicità: pubblicate nuove FAQ - pag. 26

IMPRESA

- Aumenti di capitale con procedure più snelle anche per le S.r.l. - pag. 28
- Agricoltura biologica: nuove iniziative per promuovere il settore - pag. 30

IN EVIDENZA

Superbonus 110% ad ampio raggio: anche per case antisismiche e immobili collabenti

di Antonio Zappi - AC TaxAdvisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Via libera al superbonus 110% per gli acquirenti di unità immobiliari realizzate da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici in zona sismica 1, 2 e 3, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Nel superbonus anche gli interventi realizzati su edifici F/2 (unità collabente ed inabitabile). Sono alcuni dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate, che ha confermato anche la possibilità di godere del 110% in forza di un comodato, purché regolarmente registrato e sempreché il beneficiario della detrazione sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Tuttavia, la mancanza di un titolo idoneo di detenzione dell'immobile risultante da atto registrato (al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente), preclude il diritto alla detrazione. Anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Con risposte a diversi interpellati (da n. 325 a n. 328), l'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in tema di **superbonus**. **Case antisismiche** Nella risposta a interpello n. 325, il contribuente chiede se spetti l'agevolazione più elevata del



Aumenti di capitale con procedure più snelle anche per le S.r.l.

di Mario Ravaccia - Studio Gnudi e Associati

Deroghe ai quorum deliberativi previsti per l'approvazione delle delibere relative ad aumenti di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, estese anche alle società a responsabilità limitata. È una delle modifiche (transitorie, per le deliberazioni assunte entro il 30 giugno 2021, e a regime) introdotte in sede di conversione del decreto Semplificazioni al fine di favorire gli aumenti di capitale sociale. Le nuove disposizioni devono essere lette in coordinamento con le misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni dettate dal decreto Rilancio: per incentivare gli aumenti di capitale sociale a seguito dell'emergenza Covid-19 è prevista la concessione di un credito d'imposta sia per la società conferitaria sia per il conferente.

Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) modifica le procedure di **aumento di capitale sociale**. Le disposizioni sono di due tipi: **a regime e transitorie**. Le disposizioni che in alcuni casi derogano agli articoli 2368 e 2369 c.c. sono estese anche alle **società a responsabilità limitata** e avranno **validità sino al 30 giugno 2021**. Le modifiche a regime all'art. 2411 c.c. devono poi essere lette in coordinamento con le disposizioni approvate per **incentivare gli aumenti di capitale sociale** a seguito dell'**emergenza Covid-19**.

Cosa prevede il decreto



Fisco

Requisito patrimoniale da rispettare

Patrimonio netto ridotto causa Covid: il rimborso IVA vuole sempre la garanzia

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Condizioni patrimoniali e di regolarità contributiva senza eccezioni ai fini dell'esonero dalla garanzia per il rimborso IVA: lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E del 2020. A causa del lockdown, la maggior parte delle imprese ha subito una diminuzione del patrimonio netto di importo superiore al 40%: ciò preclude l'esonero dall'obbligo della garanzia. Tuttavia, in assenza di modifiche alla disciplina normativa da parte del decreto Rilancio, ai fini dei rimborsi IVA (annuali e infrannuali) di importo superiore a 30.000 euro non è possibile valutare secondo criteri diversi da quelli ordinari la sussistenza del requisito patrimoniale richiesto ai fini dell'esonero dalla garanzia finanziaria.

Il blocco delle attività economiche che, in conseguenza dell'emergenza da Covid-19, ha interessato i primi mesi dell'anno ha richiesto uno specifico chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle condizioni patrimoniali che devono ricorrere ai fini dell'**esonero dall'obbligo della garanzia finanziaria** (fideiussione, polizza fideiussoria o cauzione in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato) prevista per i **rimborsi IVA** (annuali e infrannuali) di **importo superiore a 30.000 euro**.

Garanzia finanziaria e garanzia contabile

In base all'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti passivi IVA possono chiedere, in tutto o in parte, il **rimborso** dell'eccedenza detraibile risultante dalla propria dichiarazione IVA tramite la procedura definita dall'art. 38-bis dello stesso D.P.R. n. 633/1972 e, sia pure al ricorrere di presupposti in parte diversi, anche l'eccedenza relativa ai primi trimestri dell'anno può essere chiesta a rimborso.

In particolare, i rimborsi:

a) di **importo sino a 30.000 euro** - da intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero anno (risoluzione n. 165/E/2000) - possono essere erogati **senza presentazione della garanzia finanziaria** o apposizione del **visto di conformità** o della **sottoscrizione** alternativa dell'organo di controllo contabile;

b) di **importo superiore a 30.000 euro**:

- in assenza delle condizioni soggettive di rischio indicate nel comma 4 dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, **non richiedono la prestazione** della garanzia qualora sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito sia apposto il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e sia presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi le informazioni relative alla **solidità patrimoniale**, alla **continuità aziendale** e alla **regolarità dei versamenti contributivi**

individuate nel comma 3 del medesimo art. 38-bis. In particolare, il soggetto passivo deve attestare che:

1. il **patrimonio netto non è diminuito**, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di **oltre il 40%**;
 2. la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
 3. l'attività stessa non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
 4. non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
 5. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi;
- vanno erogati **previa presentazione della garanzia** se i soggetti che ne fanno richiesta:

1. esercitano attività d'impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012;
2. presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo, oppure non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
3. richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività;
4. sono considerati dal legislatore **"a rischio"**, ovvero quando - nei due anni precedenti la richiesta di rimborso - hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica che evidenzino significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato, secondo i parametri individuati dal legislatore.

Nota bene

La risposta a interpello n. 292/E/2020 ha confermato

che il rimborso IVA senza l'obbligo di garanzia patrimoniale può essere ottenuto anche in presenza di avvisi di accertamento notificati nei due anni anteriori alla richiesta se gli stessi sono stati impugnati ottenendo una sentenza definitiva favorevole o sono stati annullati in autotutela o con acquiescenza con saldo integrale del dovuto in data anteriore alla presentazione della dichiarazione.

Effetti della riduzione del patrimonio netto sui rimborsi IVA

Alla luce della normativa di riferimento sopra esposta, ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA di importo superiore a 30.000, devono sussistere **specifiche condizioni patrimoniali** e di **regolarità contributiva** per beneficiare dell'esonero dalla prestazione della garanzia finanziaria.

A fronte del blocco delle attività economiche che ha interessato i primi mesi dell'anno, la maggior parte

delle imprese ha subito una **diminuzione del patrimonio netto** di importo **superiore al 40%**, tale cioè da precludere l'esonero dall'obbligo della garanzia. Tuttavia, in assenza di una modifica dell'art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633/1972 da parte del D.L. n. 34/2020 (**decreto Rilancio**), la circolare n. 25/E/2020 (risposta n. 3.6.1) ha **escluso** la possibilità di valutare la sussistenza del requisito patrimoniale secondo **criteri diversi da quelli ordinari**.

In definitiva, nonostante gli effetti dell'emergenza sanitaria sul patrimonio netto delle imprese, l'esonero dall'obbligo di garanzia finanziaria presuppone che l'operatore economico presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi elencate, **al di là della specifica situazione di emergenza**, dal comma 3 dell'art. 38-*bis* del decreto IVA.

Fisco

Le risposte dell'Agenzia delle Entrate

Superbonus 110% ad ampio raggio: anche per case antisismiche e immobili collabenti

di Antonio Zappi - AC TaxAdvisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Via libera al superbonus 110% per gli acquirenti di unità immobiliari realizzate da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici in zona sismica 1, 2 e 3, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Nel superbonus anche gli interventi realizzati su edifici F/2 (unità collabente ed inabitabile). Sono alcuni dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate, che ha confermato anche la possibilità di godere del 110% in forza di un comodato, purché regolarmente registrato e sempreché il beneficiario della detrazione sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Tuttavia, la mancanza di un titolo idoneo di detenzione dell'immobile risultante da atto registrato (al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente), preclude il diritto alla detrazione. Anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Con risposte a diversi interpelli (da n. 325 a n. 328), l'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in tema di **superbonus**.

Case antisismiche

Nella risposta a interpello n. 325, il contribuente chiede se spetti l'agevolazione più elevata del 110% per gli acquirenti di unità immobiliari realizzate da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici in zona sismica 1, 2 e 3 che hanno stipulato preliminari di vendita nel 2018.

Poiché l'immobile sarà consegnato e acquistato entro ottobre 2020, l'istante riterrebbe di poter beneficiare per l'acquisto di tali edifici antisismici dell'aliquota del 110%. Intendendo, inoltre, richiedere all'impresa venditrice di applicare lo sconto in fattura, chiede anche se l'impresa venditrice sia obbligata a riconoscerlo.

Nel caso di specie, le Entrate riconoscono la possibilità di fruire della detrazione elevata al 110% per agevolazioni antisismiche, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

In ordine, invece, alla possibilità che l'impresa venditrice possa negare il riconoscimento dello **sconto in fattura**, l'Agenzia rammenta che tale opzione è senz'altro esercitata dal contribuente che sostiene le spese ma solo previa intesa con il fornitore, rientrando tale accordo nelle ordinarie dinamiche dei rapporti commerciali.

Unità collabenti

Con la risposta a interpello n. 326 del 2020, un contribuente chiede se anche le spese sostenute per interventi su un'unità collabente possono rientrare nel superbonus.

Le Entrate confermano tale opportunità per gli interventi realizzati su edifici F/2 (**unità collabente ed**

inabitabile), in quanto gli stessi sono edifici esistenti, già costruiti e individuati catastalmente.

Nel caso di specie, il proprietario di un immobile F/2, contiguo all'abitazione principale, intende effettuare una "ristrutturazione con accorpamento", intendendo realizzare, su entrambe le unità, interventi per ridurre di due classi di rischio sismico nonché di efficientamento energetico mediante l'isolamento termico delle pareti, il cambio della caldaia e dell'impianto di riscaldamento, la sostituzione degli infissi e l'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo, al termine dei quali l'unità collabente sarebbe accorpata all'abitazione.

Superando ogni eventuale residuo dubbio riguardo alla possibilità di poter godere del 110% anche per un eventuale seconda casa, l'Agenzia delle Entrate rammenta come che nel corso dell'*iter* di conversione in legge del decreto Rilancio, la norma sia cambiata e che ora le persone fisiche possano realizzare **interventi fino ad un massimo di due unità immobiliari**, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Ai fini, invece, dell'ammissibilità dell'**ecobonus** viene ricordato come negli edifici collabenti nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. n. 311/2006 e che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Immobili in comodato

Nella risposta a interpello n. 327, è stata invece confermata la possibilità di poter godere del 110% anche in forza di un comodato, purché regolarmente registrato

e sempreché il beneficiario della detrazione sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Viene, tuttavia, rammentato che la **manca**za di un **ti**to**lo idoneo di detenzione** dell'immobile risultante da atto registrato (al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente), **precluderà** il diritto alla detrazione e ciò anche se si provvedesse alla successiva regolarizzazione.

Invero, altro obiettivo dell'interpello era la possibilità di vedersi accordare la possibilità sostituire in maniera super-agevolata non solo un generatore di calore con una pompa di calore, ma anche quella di poter applicare il 110% alle **spese di tinteggiatura** della facciata esterna.

Per le Entrate, però, per queste spese il contribuente potrà eventualmente fruire solo della detrazione prevista nella misura del 90 per cento delle spese documentate e sostenute nell'anno 2020 (cd. **bonus facciate**).

Nell'ultimo quesito (risposta a interpello n. 328), un proprietario di una villetta a schiera di testa (dalla terra al tetto, con riscaldamento autonomo, libera su tre lati e confinante con altro immobile esclusivamente attraverso parete garage (non riscaldato) intende effettuare interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno) che porterà un miglioramento di due classi energetiche all'immobile.

Il contribuente ritiene che le **“villette a schiera”** possano rientrare all'interno della concezione di **“edifici unifamiliari”** potendosi così applicare le detrazioni previste dal superbonus.

Le Entrate, nel confermare la possibilità di fruire del superbonus per gli interventi effettuati su edificio residenziale unifamiliare e relative pertinenze, approfittano dell'occasione anche per ribadire alcune definizioni di carattere generale.

Per **edificio unifamiliare**, si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

In tal senso, una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

Per **“accesso autonomo dall'esterno”**, invece, si intende l'unità immobiliare che “disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.

Le **“unità immobiliari funzionalmente indipendenti** e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari”, alle quali la norma agevolativa fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’“accesso autonomo dall'esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

La prenotazione in linea di “servizi tangibili” non rientra nella definizione di servizi elettronici

La prenotazione in linea di “servizi tangibili” non rientra nella definizione di “servizi elettronici” e può essere effettuata da una persona che utilizza qualsiasi dispositivo che consente di prenotare mediante Internet o qualsiasi altra rete elettronica, compresi dispositivi quali computer, smart phone, tablet, smartwatch e smart glasses. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 324 del 9 settembre 2020. I servizi diversi da quelli elettronici non possono beneficiare dell'esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi e ricadono nelle regole generali, dovendo quindi essere in linea generale documentati tramite fattura nei rapporti tra soggetti passivi d'imposta, o comunque a richiesta del committente.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 324 del 9 settembre 2020 riguardante la piattaforma **online** per l'acquisto di **servizi di spedizione** e l'IVA.

I **servizi elettronici** sono definiti, ai fini IVA, dall'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento d'esecuzione (UE) n. 282 del 2011, per cui i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente **automatizzata**, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

Tra l'altro il successivo paragrafo 2 della norma fornisce un elenco non esaustivo dei servizi prestati tramite **mezzi elettronici**, stabilendo che rientrano nell'ambito d'applicazione:

- la fornitura di **prodotti digitali** in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
- i servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
- i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in **vendita un bene** o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una

vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;

-le offerte forfettarie di servizi Internet (**Internet service packages**, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato;

-i servizi elencati nell'allegato I.

Tra l'altro il paragrafo 3 contiene un elenco dei servizi che non rientrano tra quelli prestati tramite mezzi elettronici come:

- i servizi di **teleradiodiffusione**;
 - i servizi di telecomunicazione;
 - i beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengono elettronicamente;
 - i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
 - il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
 - i CD e le audiocassette;
 - le video cassette e i DVD;
 - i giochi su CD-ROM;
 - i **servizi di professionisti**, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
 - i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
 - i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;
 - i servizi di conservazione dei dati off line;
 - i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
 - i servizi di helpdesk telefonico;
 - i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
 - i servizi tradizionali di vendita all'asta che dipendono dal diretto intervento dell'uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
 - prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
 - prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.
- In merito alla nozione di “**servizi elettronici**”, la Commissione europea, con le sue Note esplicative relative al luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, pubblicate il 3 aprile 2014 ha chiarito che ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettere t) e u), nella definizione di “servizi prestati tramite mezzi elettronici” non

rientra l'ammissione a determinati eventi e altri servizi di **natura tangibile** prenotati in linea.

Tali servizi comprendono manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o manifestazioni affini, nonché soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.

La Commissione ha, dunque, evidenziato che la **pre-notazione in linea di "servizi tangibili"** non rientra nella definizione di "servizi elettronici", precisando, a tal riguardo, che la prenotazione in linea può essere effettuata da una persona che utilizza qualsiasi dispositivo che consente di prenotare mediante Internet o qualsiasi altra rete elettronica, compresi dispositivi quali computer, smart phone, tablet, smartwatch e smart glasses.

Sul punto, inoltre, preme richiamare le precisazioni contenute nelle Linee Guida del Comitato IVA, aggiornate all'8 aprile 2020, in cui, nel definire che cosa si intende per "**servizi forniti elettronicamente**" si specifica che, in generale, l'utilizzo di internet o di altre reti elettroniche, compiuto dalle controparti contrattuali, per comunicare in merito alle transazioni o per facilitare la negoziazione delle stesse, al pari dell'uso di un telefono o di un fax, non cambia la natura della transazione e non influisce sulle ordinarie disposizioni IVA applicabili.

Ad esempio, laddove le parti utilizzino semplicemente internet per trasmettere informazioni nel corso di una transazione commerciale (ad es. e-mail), ciò non cambia la natura di tale transazione. Ciò differisce da una fornitura che, per poter essere concretamente eseguita, dipende completamente da internet, ad esempio, ricerca e recupero di informazioni da un database senza alcun intervento umano.

Pertanto l'applicazione informatica volta a consentire la stipula di contratti di spedizione o trasporto per gli utenti interessati configura uno dei "**servizi affini**", di natura tangibile e, in quanto tale, non è qualificabile come "servizio elettronico", ma deve ricondursi alle prestazioni di servizi rese da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui.

Ai fini dell'effettuazione della prestazione di servizi l'uso di internet, quale mezzo di comunicazione, è equiparabile all'uso di un telefono o di un fax e non fa mutare la natura giuridica dell'operazione che va qualificata come intermediazione e non come commercio elettronico.

Tra l'altro i servizi diversi da quelli **elettronici** non possono beneficiare **dell'esonero** dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi e ricadono nelle regole generali, dovendo quindi essere

documentati tramite fattura nei rapporti tra soggetti passivi d'imposta, o comunque a richiesta del committente, ovvero, fatte salve le limitate ipotesi in cui si possono ancora emettere scontrini e ricevute fiscali, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 09/09/2020, n. 324

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per gli interventi realizzati su "unità collabenti"

È possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti"). Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 326 del 9 settembre 2020, con cui ha evidenziato che il decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (Superbonus).

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 326 del 9 settembre 2020 riguardante il **superbonus** e gli interventi realizzati su "unità collabenti".

Superbonus: cos'è

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**).

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici

(cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

Superbonus e unità collabenti

In merito alla possibilità di fruire del Superbonus in caso di interventi realizzati su una unità censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (**"unità collabenti"**), si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio espressamente dispone l'incremento al 110 per cento della «detrazione di cui all'articolo 14» del decreto legge n. 63 del 2013. Analoga previsione è contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio, ai sensi del quale per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, **l'aliquota delle detrazioni** spettanti è elevata al **110 per cento** per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare n.19 E del 2020 è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (**"unità collabenti"**) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

Ai fini dell'ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di **impianto di riscaldamento** rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.

Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei **collettori solari** per produzione di acqua calda e,

dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Per effetto del richiamo contenuto nel citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 agli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013, questi principi si applicano anche ai fini del Superbonus.

Pertanto è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (**"unità collabenti"**).

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 09/09/2020, n. 326](#)

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Amministratore di sostegno: l'indennità liquidata dal giudice non è imponibile Iva

Con la sentenza n. 14846/2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di iva, l'attività svolta dall'amministrazione di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, e che l'amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso".

Un avvocato esercitava l'ufficio di amministratore di sostegno per oltre un biennio, al termine del quale riceveva un'indennità liquidata in suo favore dal giudice tutelare. Successivamente il contribuente richiedeva all'Ufficio il rimborso dell'Iva corrisposta, ottenendo un diniego che veniva impugnato. Veniva proposto ricorso, accolto dalla CTP. La pronuncia veniva impugnata dall'Ufficio e la CTR confermava la decisione di primo grado. A sostegno della decisione i giudici del gravame configuravano l'erogazione dell'indennità prevista dagli articoli 379 c.c. e 411 c.c. come ristoro degli oneri e delle spese difficilmente documentabili che gravano generalmente sull'amministratore di sostegno, anche se concernono la cura della persona e non la gestione del patrimonio altrui. Inoltre, l'indennità non poteva essere considerata una forma di corrispettivo o di retribuzione. Avverso tale decisione proponeva ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo che le somme che l'amministratore di sostegno riceve si pongono in una relazione sinallagmatica con la prestazione resa, come si evincerebbe dalla

facoltà prevista dall'art. 379 c.c. che l'amministratore possa farsi coadiuvare nell'amministrazione da una o più persone stipendiate.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14846/2020, ha rigettato il ricorso dell'Ufficio. I giudici di legittimità innanzitutto precisano che le operazioni imponibili ai fini Iva, siano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e che non rileva lo scopo dell'attività ma che occorre che pur sempre si tratti di attività economica. L'Ufficio dell'amministratore di sostegno è contraddistinto e innervato da un obbligo morale, di elevato sociale che si differenzia dall'istituto dell'interdizione e dalla relativa figura del tutore, che a fronte di una situazione patrimoniale che lo richieda per la consistenza oppure per il carattere composito, attua continue e complesse decisioni. Il legislatore, prosegue la Corte, ha espressamente stabilito la gratuità dell'ufficio sia di tutore che di amministratore di sostegno anche se una indennità può essere assegnata al giudice al cospetto di oneri derivanti dall'amministrazione di un patrimonio in considerazione delle relative difficoltà di gestione, ma, quanto all'amministratore di sostegno, questa attività non è indirizzata alla produzione di reddito e quindi non è configurata come attività economica, ossia svolta a titolo oneroso. È infatti prevista un' indennità a fronte delle difficoltà sostenute e compatibile con l'entità del patrimonio, che viene parametrata secondo equità secondo la discrezionalità del giudice. Per ultimo non è da sottovalutare, aggiungono i giudici di legittimità che la figura dell'amministratore di sostegno è di norma scelta preferibilmente entro la cerchia dei familiari del beneficiario dell'amministrazione, per cui anche se tale soggetto è un professionista va comunque considerato un surrogato di un parente. Ciò che conta, in conclusione ai fini di un'imponibilità ai fini Iva non è di per sé la connotazione soggettiva di professionalità o la qualità di chi amministra i beni del soggetto beneficiario dell'amministrazione bensì l'oggettiva natura economica dell'attività espletata. Nella specie il giudice tutelare che aveva deciso per la liquidazione dell'indennità, aveva escluso espressamente la natura retributiva della somma, riferendola all'attività di assistenza e monitoraggio con coinvolgimento nell'assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico a favore del soggetto debole. L'imponibilità allora doveva essere esclusa perché non vi erano elementi in base ai quali affermare che l'attività fosse qualificabile come economica ai fini iva e comunque diretta alla produzione di reddito del professionista.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Sottoscrizione accertamento: delega di firma valida anche senza i dati del delegato e la durata della validità

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18675, depositata il 9 settembre 2020, ha confermato che la delega per la sottoscrizione degli atti impositivi è una delega di firma e non di funzioni, non essendo quindi necessario che indichi la sua validità ed il nominativo del delegato. Tali dati possono infatti ben essere riportati nel conseguente ordine di servizio.

Ad un contribuente veniva notificato un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette ed Iva, che veniva tempestivamente impugnato, contestando il merito della pretesa erariale e proponendo anche un'eccezione di illegittimità dell'atto relativo alla sottoscrizione dello stesso. Il ricorso veniva accolto dalla CTP e l'Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR. In particolare i giudici ritenevano nulla la sottoscrizione dell'accertamento, rinvenendosi in atti solo un richiamo a una delega non prodotta in giudizio dall'Agenzia, mentre quella prodotta in atti non conteneva il nominativo del delegato e la durata di validità della delega. L'Amministrazione impugnava detta decisione sostenendo sostanzialmente che la documentazione in atti prodotta era legittima ed attestava la correttezza della sottoscrizione dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18675, depositata il 9 settembre 2020, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate rinviando la causa alla CTR. Richiamando i principi già esposti anche dalla recente giurisprudenza di legittimità (pronunce nn. 8814/2019 e v18383/2019), i giudici hanno ribadito che la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni: conseguentemente il relativo provvedimento non deve necessariamente contenere né la durata della delega stessa né il nominativo del delegato. Tali dati, infatti, ben possono essere indicati in un apposito ordine di servizio, che individuano l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire la verifica del potere in capo al soggetto che materialmente ha apposto la sottoscrizione dell'accertamento.

Nella specie la Suprema Corte ha verificato che nel fascicolo di merito era presente sia la delega di firma che la disposizione di servizio del Direttore provinciale a funzionario firmatario dell'atto originariamente impugnato. Pertanto la motivazione della CTR era illegittima non essendo conforme ai principi suindicati.
A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus: la mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile preclude il diritto alla detrazione

Nell'ambito del Superbonus i soggetti beneficiari devono detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 327 del 9 settembre 2020. La mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello n. 327 e 328 del 9 settembre 2020 riguardanti il **superbonus** e gli interventi realizzati su immobile in comodato d'uso gratuito.

Superbonus: cos'è

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**).

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate,

rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Nel corso dell'iter legislativo di conversione in legge del decreto Rilancio, il citato comma 10 è stato sostituito al fine di prevedere che le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare del Superbonus per gli interventi finalizzati al **risparmio energetico**, indicati nei commi 1 e 2 del citato articolo 119, realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle **parti comuni** dell'edificio. Per effetto delle modifiche, è stato posto un limite alle **unità immobiliari** in relazione alle quali un medesimo soggetto può fruire delle detrazioni in esame mentre non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle **singole unità immobiliari** adibite ad abitazione principale. Il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera, tuttavia, nel caso di interventi antisismici. Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

Con tale circolare è stato precisato che ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o **detenere l'immobile** oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

In particolare, i **soggetti beneficiari**, devono detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La mancanza di un titolo di **detenzione dell'immobile** risultante da un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Sotto il profilo oggettivo, il **Superbonus** spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati").

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Edificio unifamiliare e Condominio minimo

Per **edificio unifamiliare** si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone, ad esempio, che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.

Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più **accessi autonomi** dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

In presenza dei predetti requisiti e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa, è possibile fruire del Superbonus per gli interventi che si intendono realizzare in relazione alle **villetta a schiera**.

Se l'immobile fa parte di un “**condominio minimo**”, ovvero di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, la maggiore aliquota si applica solo se l'intervento è eseguito congiuntamente con almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del citato articolo 119 effettuato sulle parti comuni condominiali e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe

energetica più alta da dimostrare mediante l'attesto di prestazione energetica (A.P.E.).

Quanto alla possibilità di applicare il Superbonus alla **spese di tinteggiatura** della facciata esterna, questi interventi non rientrano nell'ambito applicativo della norma, poiché si potrà eventualmente fruire del bonus facciate.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 09/09/2020, n. 327](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 09/09/2020, n. 328](#)

Fisco

Dalle Dogane

Violazione diritto di proprietà intellettuale: obbligatorio codice EORI nei formulari di richiesta di intervento

Con l'entrata in vigore, il 15 settembre 2020, del Regolamento n. 2020/1209 diventa obbligatoria l'indicazione del codice EORI sia nei formulari di richiesta di intervento alle autorità doganali, in relazione a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, che nei formulari per la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 32 dell'8 settembre 2020, con cui sono state illustrate le maggiori novità.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 32 dell'8 settembre 2020 con cui illustra il Reg.(UE) 2020/1209 che rende obbligatorio l'utilizzo del **codice EORI** sia nei formulari di **richiesta di intervento** alle autorità doganali, in relazione a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, sia nei formulari per la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

Infatti, nella G.U. dell'Unione Europea, serie L, n. 247 del 21 agosto 2020, è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1209 della Commissione del 13 agosto 2020 recante modifica del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i **formulari** di cui al Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) da parte delle autorità doganali.

Con l'entrata in vigore, il **15 settembre 2020**, del

Regolamento n. 2020/1209 diventa obbligatoria l'indicazione del codice **EORI** sia nei formulari di richiesta di intervento alle autorità doganali, in relazione a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, che nei formulari per la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

L'obbligo vale sia per i soggetti richiedenti **l'intervento doganale** a tutela dei propri diritti, che per i loro rappresentanti, indipendentemente dal fatto che gli uni o gli altri facciano o meno operazioni doganali strettamente senso o siano stabiliti nel territorio dell'Unione Europea.

Dall'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2020/1209, al fine di migliorare l'analisi dei dati sulle violazioni dei **DPI**, la comprensione dei fenomeni fraudolenti nonché la loro portata geografica, la Commissione Europea, su mandato degli Stati membri, invierà all'Ufficio Europeo per la **Proprietà Intellettuale** (EUIPO), oltre ai dati sulle violazioni, anche i dati personali dei destinatari delle decisioni in base alle quali le Autorità doganali intervengono a tutela dei DPI.

La **Commissione Europea** ha, pertanto, provveduto ad integrare l'informativa sul trattamento dei dati personali presente nei formulari di richiesta di intervento e nei formulari di richiesta di proroga del periodo di intervento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, circolare 08/09/2020, n. 32

Agenzia delle dogane, avviso 08/09/2020

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Prestazioni pensionistiche integrative: il trattamento fiscale applicabile

Con riferimento alle prestazioni pensionistiche integrative, per le prestazioni erogate in forma di rendita periodica, che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente la parte relativa ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007 è assoggettata a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento, che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 51 del 9 settembre 2020.

Con la risoluzione n. 51 del 9 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale ai fini IRPEF delle **prestazioni pensionistiche integrative**.

Per le prestazioni erogate in forma di **rendita periodica**, che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

- la parte relativa ai **montanti** maturati fino al 31 dicembre 2000 è soggetta a **tassazione ordinaria** progressiva per scaglioni di reddito ed è imponibile per l'87,50 per cento dell'ammontare percepito;

- la parte relativa ai montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 è soggetta a **tassazione ordinaria progressiva** per scaglioni di reddito ed è imponibile per l'intero ammontare percepito al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti finanziari tassati in capo al fondo;

- la parte relativa ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007 è assoggettata a **tassazione** con una ritenuta a titolo di imposta del **15 per cento**, che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

L'imponibile è costituito dall'ammontare complessivo al netto dei **contributi** eventualmente non dedotti, dei **rendimenti finanziari** maturati durante la fase di accumulazione (già tassati in capo al fondo), nonché, ove determinabili, dei rendimenti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), del Tuir.

Il regime fiscale di cui al terzo punto fino al 31 dicembre 2017, non ha trovato applicazione nei confronti dei dipendenti di **pubbliche amministrazioni** iscritti a fondi negoziali di previdenza complementare, in quanto l'art. 233, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 prevede che fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle **pubbliche amministrazioni** si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

Il richiamato articolo 1, comma 2, lettera p), della legge delega n. 243 del 2004 stabilisce, infatti, relativamente al **rapporto di lavoro** con le amministrazioni pubbliche di cui al citato d.lgs. n. 165 del 2001, particolari criteri per l'attuazione della delega in materia di previdenza complementare.

La mancata attuazione della delega ha comportato che, fino al 31 dicembre 2017, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti a **fondi negoziali** di previdenza complementare non potesse trovare applicazione, per le prestazioni relative ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007, la disciplina fiscale prevista dal decreto

legislativo n. 252 del 2005, trovando, invece, applicazione per gli stessi esclusivamente e integralmente la previgente disciplina. In altri termini, nei confronti dei **dipendenti pubblici** ha continuato a trovare applicazione, relativamente ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007, il regime fiscale riportato nel secondo punto.

Con la **legge di bilancio 2018**, è stato previsto che a decorrere dal primo gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni concernenti la **deducibilità** dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano iscritti a forme pensionistiche **complementari**, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Per i medesimi soggetti, relativamente ai **montanti** delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

In altri termini, la disposizione ha previsto che, a decorrere **dal 1° gennaio 2018**, la disciplina fiscale di premi, contributi e prestazioni di previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252 del 2005 è estesa anche ai **dipendenti** delle pubbliche amministrazioni che, in base a quanto stabilito dal riportato articolo 23, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005, ne erano precedentemente esclusi.

In particolare, con la norma di nuova introduzione è stato precisato che, ai dipendenti pubblici iscritti a **forme pensionistiche complementari** a partire dal 1° gennaio 2018, si applica integralmente la disciplina prevista dal d.lgs. n. 252 del 2005, mentre a quelli che, a tale data, risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari, si applica la stessa disciplina limitatamente ai **montanti** maturati a partire dalla medesima data.

Per i **montanti maturati precedentemente** trovano applicazione le disposizioni previgenti. In tale contesto normativo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 218 del 15 luglio 2019, depositata in data 3 ottobre 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, assoggetta a imposta il riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera d-ter), del Tuir, anziché ai sensi dell'articolo 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 252 del 2005.

La **Corte Costituzionale**, in altri termini, ha affermato

che, limitatamente alle **prestazioni di riscatto volontario** erogate dai fondi negoziali di previdenza complementare in favore dei dipendenti pubblici, deve applicarsi, per i montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007, la medesima disciplina prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato e, cioè, quella di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 252 del 2005.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 09/09/2020, n. 51

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per le spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche

Il superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 325 del 9 settembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 325 del 9 settembre 2020 riguardante il **superbonus** e le detrazioni delle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. **case antisismiche**.

Superbonus

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**).

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di

recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L'articolo 121 del medesimo DL n. 34 del 2020, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di **riqualificazione energetica** degli **edifici** nonché per interventi antisismici di cui ai citati articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al **Superbonus** ai sensi del predetto articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un **contributo**, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. **sconto in fattura**).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la **cessione** di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Superbonus e case antisismiche

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, dove è stato precisato che il **Superbonus** si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. **case antisismiche**, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

Per tali spese spetta la detrazione disciplinata dall'articolo 16, comma 1-septies del citato decreto n. 63 del 2016 ai sensi del quale qualora gli interventi di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 16 siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche

consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Pertanto è possibile fruire della detrazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del DL n. 63 del 2013. In particolare, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, la predetta detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

E' possibile optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. sconto in fattura). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la **cessione** di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini della **detrazione** è, inoltre, necessario acquisire ai fini dell'**opzione per la cessione** o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

Il **visto di conformità** è rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Ai fini del Superbonus nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus, l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in

relazione agli interventi agevolati.

In particolare, per gli interventi relativi alla adozione di **misure antisismiche** ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Lo sconto in fattura: l'ammontare massimo

In ordine all'ammontare massimo dello **sconto in fattura** che può essere richiesto il decreto Rilancio ha previsto che il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, non può essere di ammontare superiore al corrispettivo stesso.

Più precisamente, il **contributo** sotto forma di **sconto** è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

In ordine, infine, alla possibilità che il fornitore possa negare il riconoscimento dello **sconto in fattura**, si fa presente che l'opzione in questione è esercitata dal contribuente che sostiene le spese "di intesa con il fornitore", rientrando tale intesa nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali e delle pratiche commerciali.

Il fornitore che applica uno **sconto "parziale"** acquisirà un credito d'imposta calcolato sull'importo dello sconto applicato mentre il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110 per cento della spesa rimasta a carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 09/09/2020, n. 325](#)

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Bonus per i professionisti e calo del reddito: gli scenari che si aprono per i forfetari

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

La circolare 25/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di calcolo del reddito la cui riduzione è presupposto per la fruizione del bonus per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS. Le indicazioni dell'Agenzia hanno destato perplessità nei tecnici e potrebbero far trovare i professionisti operanti in regime forfetario che hanno percepito il bonus nella situazione di dover restituire le somme risultate indebite a seguito del ricalcolo reddituale. E, a ben guardare, gli effetti della circolare potrebbe estendersi anche ai professionisti iscritti alle Casse professionali generando problemi gestionali. Il tutto, mentre il 14 settembre scade il termine per la presentazione delle nuove domande.

La circolare 25/E del 20 agosto scorso dell'Agenzia delle Entrate sul **decreto Rilancio** ha dettato **norme interpretative** sulle **modalità di calcolo del reddito dei contribuenti forfetari**, ai fini dell'individuazione della diminuzione che rappresenta il requisito per la fruizione del **bonus maggio** erogato dalla Gestione Separata INPS ai lavoratori autonomi.

Questa interpretazione modifica l'assetto pregresso e, oltre a non essere condivisa dai tecnici di settore, comporta il serio rischio di rendere ex post **indebiti molti dei bonus già richiesti e/o erogati**. Inoltre, a rigore l'interpretazione delle Entrate dovrebbe trovare applicazione anche ai bonus erogati ai **professionisti ordinistici** dalle rispettive Casse professionali, con ciò ingenerando non lievi problematiche gestionali a queste ultime.

Leggi anche Bonus 1.000 euro per i professionisti in regime forfetario: come calcolare il reddito

Professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS
L'art. 84, comma 2 del decreto Rilancio (D. L. n. 34/2020) ha disposto che ai liberi professionisti, titolari di **partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020**

- compresi i partecipanti agli studi associati o a società semplici (V. Circolare INPS n. 80 del 6/7/2020)
- iscritti alla Gestione separata INPS e non titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spetta - a domanda - un'indennità (bonus) per il mese di maggio 2020, di importo **pari a 1.000 Euro**. La percezione del bonus è subordinata alla prova di aver subito una **riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre**, rispetto al medesimo bimestre del 2019. Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

La norma chiarisce che il reddito va individuato, secondo il principio di cassa, "come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento".

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Dopo circa tre mesi dall'entrata in vigore del decreto Rilancio (e più di un mese dalla sua conversione in legge), quando, di fatto la maggior parte dei professionisti interessati avevano già presentato domanda di fruizione del bonus, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 25/E recante chiarimenti sulle disposizioni del D. L. 34/2020.

Per quanto qui interessa, il paragrafo 2.1.1 della circolare, in risposta ad un quesito ricevuto, ha operato un chiarimento in ordine citato criterio di determinazione del reddito ai fini del bonus.

Il quesito: è stato chiesto, all'Agenzia delle Entrate, se il criterio riferito alla differenza tra ricavi e spese effettivamente sostenute vada applicato **a prescindere dal regime contabile/fiscale adottato dal professionista**, (ordinario, dei minimi o forfetario). In particolare, considerato che, nel regime forfetario (L. 190/14), la determinazione del reddito prescinde dalla misurazione dei costi sostenuti, si chiedeva "di confermare che anche ai fini della sussistenza della condizione in esame possa essere mantenuta la stessa semplificazione, in maniera tale che lo scostamento del reddito possa essere misurato applicando ai compensi percepiti nel bimestre interessato la percentuale forfetaria del 78% prevista dalla citata legge".

La risposta: l'Agenzia delle Entrate, ha fornito una **interpretazione letterale del testo** secondo la quale la misurazione dello scostamento del reddito e l'attribuzione della nuova indennità prescinde dal regime contabile adottato (ordinario o forfetario), poiché il regime forfetario rileverebbe sul diverso piano della determinazione dell'imposta dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette. Con la conseguenza implicita che la misurazione dello scostamento del reddito prescinde dal **coefficiente di redditività** (78% per i professionisti) di cui al comma 64 dell'articolo 1 della legge citata.

Conseguenze dell'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate

La posizione dell'Agenzia delle Entrate ha destato perplessità tra gli addetti ai lavori. Da ultimo, il 7 settembre la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in un approfondimento sul tema, ha affermato che la lettura dell'Amministrazione Finanziaria non considera in modo sistematico la relazione tra la citata disposizione e la disciplina speciale del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014.

Inoltre, va evidenziato come la circolare, pur riferita al bonus per gli iscritti alla Gestione Separata INPS ha necessarie ed inevitabili conseguenze su tutti i professionisti ordinistici: ivi compresi, quindi, quelli iscritti alle **Casse di previdenza professionali**, destinatari dell'analogo bonus disciplinato dal D. L. 104/2020 (c.d. "decreto agosto"). Infatti, la disciplina attuativa del bonus per gli iscritti alle Casse prevede anch'essa un requisito legato ad un **calo di reddito** da individuarsi "secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività": quindi, con modalità identica a quella prevista per i professionisti iscritti alla G.S. INPS (ancorché non prevedendo il riferimento agli ammortamenti inserito nel decreto rilancio).

La posizione dell'Agenzia delle Entrate impatta sulla determinazione degli aventi diritto al bonus. E lo fa retroattivamente coinvolgendo anche il **"bonus aprile"** di **600 euro anticipato** - come peraltro anche quello di maggio - dalle singole Casse (ed in corso di pagamento a chi - non avendo fruito delle precedenti tranches - ne faccia domanda **entro il prossimo 14 settembre**).

Leggi anche Operativo il bonus 1.000 euro per gli iscritti alle Casse professionali

Gli scenari che si aprono

La posizione dell'Agenzia delle Entrate comporta le seguenti, possibili, casistiche:

1. quella di **chi ha percepito l'indennità a domanda** (o in automatico per quanto attiene al bonus maggio

degli iscritti alle Casse) che si troveranno, a valle dei controlli sulle domande dell'Agenzia delle Entrate, a non averne più diritto, perché l'importo delle spese effettivamente sostenute in luogo della loro determinazione forfetarie li priva dei requisiti;

2. quella di **chi, sinora, (ma anche per le tranches precedenti) non ha presentato domanda** perché il calcolo forfetario impediva l'accesso al bonus ma che oggi - secondo la lettura delle Entrate - si trova a posteriori in possesso dei requisiti.

E' evidente che non è possibile quantificare i numeri delle due fattispecie, anche se ad esempio, per la fattispecie sub 2), sono ormai **decorsi i termini per la presentazione delle domande** per il bonus di aprile e, quindi, chi avrebbe avuto ex post i requisiti, non potrà più fruire del bonus.

Ciò posto, da un lato, i percettori del bonus INPS dovranno operare una **nuova determinazione del reddito** secondo il criterio dettato dall'Agenzia delle Entrate, prefigurandosi - in assenza di nuove disposizioni - di venir chiamati a restituire all'INPS il bonus nel caso in cui il ricalcolo del reddito le privasse dei predetti requisiti.

D'altro canto, per quanto attiene al bonus anticipato dalle Casse professionali si configura l'ennesimo **caos gestionale (e finanziario)** che graverà sulla previdenza professionale. Si consideri, infatti, che non esistono procedure di restituzione da parte dei fruitori e che il Ministero del Lavoro non ha ancora provveduto all'integrale restituzione alle Casse di quanto da queste anticipato a titolo di bonus.

E' evidente che l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate inciderà sui **tempi di restituzione e sulla quantificazione dei rimborsi**, con il serio rischio gestionale, organizzativo, economico e di immagine, per cui le Casse - in caso di mancato rimborso spontaneo dei bonus indebiti da parte dei professionisti - dovranno avviare azioni di recupero crediti riferite alle somme in questione.

Lavoro e Previdenza

Proposte e soluzioni

Smart working: quale futuro dopo l'emergenza per imprese e lavoratori?

di Francesco Rotondi - Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

La fase emergenziale che perdurerà - almeno normativamente - sino al 15 ottobre prossimo ha comportato per molti lavoratori l'impossibilità di accedere ai luoghi di lavoro in ragione delle norme anticontagio emanate e la necessità di lavorare da casa. La disciplina ordinaria dello smart working contenuta nella legge n. 81/2017 è stata temporaneamente derogata da disposizioni che ne hanno consentito il ricorso anche senza l'accordo individuale tra impresa e lavoratore e ne hanno semplificato gli obblighi di natura amministrativa correlati. Ma si è trattato di un'effettiva diffusione dello smart working o piuttosto di un forzato lavoro da casa? E quali potrebbe essere le prospettive future per aziende e lavoratori?

Con la **proroga dello stato di emergenza** al 15 ottobre prossimo (decreto legge 30 luglio 2020, n. 83) è stata prorogata anche la possibilità di far ricorso allo **smart working** nella modalità **semplificata** - in assenza di accordo tra le parti - che da qualche mese, dall'avvio dell'emergenza sanitaria, ha conosciuto larga diffusione, quale in molti casi unica soluzione per poter rendere la prestazione lavorativa in tempo di *lockdown*.

Leggi anche Smart working: cosa è (e cosa non è) prorogato fino al 15 ottobre

E tuttora, così, in un momento caratterizzato ancora dalla forte incertezza, si conferma il favore da parte del legislatore (meglio, del Governo) verso predetta **modalità di svolgimento** della prestazione di lavoro, definita *smart* ma che di *smart*, per ciò che ordinariamente si intende, molto spesso ha soltanto la definizione che da più parti si pretende di affibbiargli.

Definizione

Ci siamo tutti spesi in commenti a valle dell'entrata in vigore della **legge n. 81/2017** che ha introdotto lo *smart working* in Italia, considerando una **scommessa** avvincente, in un sistema culturalmente imperniato sul concetto del controllo della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro e fortemente ancorato ai luoghi classici di essa dell'impresa e della fabbrica, l'aver previsto una modalità alternativa (o parzialmente alternativa) di resa della prestazione, chiedendoci quale diffusione essa avrebbe avuto nel nostro paese.

Giova ricordare che per *smart working* dobbiamo intendere **una diversa modalità di svolgimento della prestazione** in forma **agile** collocata nell'ambito del medesimo **rapporto di lavoro subordinato**, ossia con **flessibilità** di orario e luoghi, con la dotazione in favore del lavoratore di **strumenti adeguati** per il suo svolgimento; svolgimento che ha per oggetto **fasi o cicli** di lavoro destinati poi a confluire nell'organizzazione complessiva dell'impresa in cui il lavoratore

è inserito. Dobbiamo, inoltre, escludere che per *smart working* si possa intendere una soluzione che determini **la permanenza costante** del lavoratore in luogo alternativo, posto che **l'alternanza tra lavoro c.d. smart e lavoro nei luoghi tradizionali** è imprescindibile per mantenere il collegamento tra la persona, i suoi colleghi e l'azienda datrice di lavoro.

Lo smart working ai tempi del Covid

Se tale era **la visione** che ha ispirato l'introduzione dell'istituto, non possiamo **illuderci** di aver alla stessa data realizzazione sulla scorta dell'emergenza di questi mesi.

Manca invero dietro il fenomeno a cui abbiamo assistito qualsiasi visione rispetto a **modifiche migliorative** dell'organizzazione del lavoro. Del resto, se si fosse massivamente e coscientemente voluto rimodulare l'organizzazione del lavoro ben si sarebbe potuto già farlo, dal 2017 vi era lo strumento legislativo per farlo. Perché ciò non è accaduto?

Come ho già avuto modo di dire, ad oggi il contratto di lavoro si fonda su un principio - scambio tempo ed energie vs retribuzione - che **non è facilmente utilizzabile** nella logica di un'organizzazione di lavoro diversa da quella fordiana.

L'obbligazione di **mezzi**, che si porta dietro tutti i temi ad essa collegati - come il **controllo**, la **disciplina**, l'**orario**, il **luogo di lavoro**, etc - non sempre è in grado di sostenere una modalità di prestazione come quella per cui si discute.

Inoltre non è accaduto - credo - perché ci troviamo in un sistema che **culturalmente** è molto legato al concetto del **controllo**, e si ritiene diffusamente - a mio avviso spesso sbagliando - che un migliore controllo sia quello visivo e che ad una maggiore presenza fisica sui luoghi di lavoro corrisponda una maggiore produttività. Si è propensi a premiare chi si vede di più, per più tempo nel luogo di lavoro, talvolta non

curandosi di cosa quella persona abbia davanti sul monitor del proprio pc. Esiste invero un **retropensiero** per cui assenza fisica voglia significare **vacanza**, che talvolta magari è corretto, ma che la norma di cui sopra evidentemente auspicava di superare puntando a valorizzare la cultura della **responsabilità**.

Prospettive future

Comunque sia, inutile **illudersi**: ciò che **non** era accaduto prima dell'emergenza su base programmatica e cosciente, **non** è accaduto neppure in questi mesi.

Abbiamo convissuto invero con l'impossibilità fisica e giuridica di recarci sui luoghi di lavoro, e con l'obbligo di rimanere in casa, rendendo giocoforza quest'ultima il nostro ufficio, con mezzi tecnologici molto spesso inadeguati e replicando - laddove possibile - la prestazione di lavoro normalmente svolta in ufficio. Ecco perché in altre occasioni ho a tale riguardo parlato di **home working** caratterizzato dalla **rigidità** e dalla **negazione del concetto stesso di agilità**.

Adesso che il *lockdown* non c'è più e si parla di fasi 2, 3, e chi più ne ha più ne metta, è evidente che la necessità di convivere con il virus e di contenere il contagio costringe ancora le aziende a dover preferire molto spesso il lavoro da casa per i propri dipendenti, non fosse altro che per osservare le norme in tema di distanziamento sociale e ridurre le occasioni di assembramento in azienda.

Con quanto precede non si vuol dire che superata l'emergenza non cambierà nulla, né che non si possa scegliere di mutare l'organizzazione del lavoro, ma credo che sarebbe il caso di discuterne seriamente, individuando **gli obiettivi** e **i vantaggi** che una **diversa organizzazione** del lavoro può portare ai suoi protagonisti, vantaggi che, messi a confronto con gli svantaggi, nondimeno rendano preferibile un cambiamento. Non esistono infatti soluzioni ideali, ma solo soluzioni che in un dato tempo e per una data comunità sono più funzionali, quindi preferibili.

Leggi anche *Smart working: il cambiamento d'epoca è arrivato!*

C'è molta fretta - e un certo pressapochismo - nel ritenere vincente un modello sperimentato per pochi mesi, **i cui risultati non sono assolutamente ancora misurabili**. Per le aziende che non hanno eseguito alcuna valutazione di sostenibilità in termini organizzativi e di incremento di produttività, parametri a cui nessun ragionamento organizzativo può sottrarsi e per i lavoratori per i quali, dopo il piacere iniziale di vivere più a lungo in famiglia, non è assolutamente detto che sia altrettanto desiderabile o facile una convivenza di lungo periodo priva dell'equilibrio che l'alternanza casa - lavoro garantiva loro. E **la chiacchiera tra**

colleghi? E la **pausa caffè?** Davvero possiamo lavorare stabilmente come **singoli** e pensare di raggiungere i **medesimi risultati?**

Soluzioni per uno smart working "che funziona"

Ma come potrebbe o dovrebbe essere allora lo *smart working* per funzionare, per essere ciò che dovrebbe e migliorare le condizioni per imprese e lavoratori?

Credo che a monte dovrebbe esserci una **valutazione in concreto** da parte del datore di lavoro, che muova dalla natura e dalle **caratteristiche dell'attività svolta**, che tenga conto di quali sono i profili professionali dal medesimo impiegati e di come ed in che misura le loro attività potrebbero essere svolte in forma agile: avere presente che un conto è svolgere attività amministrative in modo agile ed altro conto è svolgere funzioni di controllo, ovvero attività ad elevato contenuto tecnico oppure a carattere industriale è concetto quasi banale.

Dunque, occorrerebbe sul piano normativo un'**elevazione** della figura del lavoro agile che, da mera modalità della prestazione di lavoro, **diventi forma contrattuale ad hoc** impiegabile *ab origine* per contrattualizzare quei lavoratori le cui attività che andranno a svolgere - in base al modello organizzativo dell'imprenditore - sono eseguibili con la **flessibilità** che lo *smart working* richiede, e che **vengano** declinate dal **contratto individuale** di lavoro *smart*, anche con riferimento all'obbligazione principale che non potrà più essere "*il tempo dedicato*", bensì il "*risultato*" raggiunto e da raggiungere. Questa è la **vera novità** che non si vuole dichiarare nonostante sia la naturale conseguenza di un mutato modello contrattuale. Così si potremmo avere organizzazioni **più ragionate**, **accordi tra le parti sin dall'inizio più chiari** e possibili **effetti virtuosi anche sul fronte dei costi**. Si pensi ad esempio all'efficientamento che sul piano immobiliare - per la minore strutturale necessità di spazi - potrebbe realizzarsi soprattutto per realtà di una certa dimensione (il tutto, per contro, con non poche ricadute sul mercato immobiliare, anche queste da prendere in buona considerazione), nonché il miglioramento del rapporto vita/lavoro.

In conclusione

In conclusione, ogni ragionamento è lecito ed anzi auspicabile ed è molto probabile che vivremo cambiamenti significativi nel prossimo futuro, però in tutta onestà attenderei un attimo. **Aspettiamo di capire** quanto salato sarà il conto che il Coronavirus lascerà alle imprese ed ai lavoratori, aspettiamo di vedere cosa accadrà quando la **cassa integrazione** (peraltro ancora un miraggio per molte aziende) finirà, quando il blocco

dei licenziamenti, che ad oggi mantiene in essere migliaia di posizioni prive ormai di giustificazione economica, verrà superato. Attendiamo ed **auguriamoci**

che lavoro ve ne sarà ancora, poi penseremo se utile a modificarne l'organizzazione, stavolta **in maniera ragionata**.

Lavoro e Previdenza

Dal 15 novembre

Passaggio a SPID: Ministero del Lavoro e Consulenti del lavoro allineati

A seguito della comunicazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha stabilito che dal 15 novembre l'accesso ai servizi online avverrà esclusivamente tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avviato una interlocuzione con il Dicastero assicurando che non ci saranno ulteriori variazioni per i Consulenti del Lavoro e che i contenuti di tutte le pratiche precedentemente lavorate rimarranno disponibili all'interno dell'area riservata. E' quanto comunicato in una lettera indirizzata a tutti gli iscritti all'Ordine da parte dei vertici nazionali di categoria.

Con una lettera indirizzata a tutti gli iscritti ai propri albi professionali, il Consiglio Nazionale dei **Consulenti del Lavoro** interviene riguardo la decisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di prorogare al 15 novembre 2020 il termine a partire dal quale l'accesso ai servizi online del Ministero potrà avvenire esclusivamente tramite **SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)**.

A partire dal 15 novembre 2020, infatti, non sarà più possibile accedere ai servizi digitali del Ministero (Cliclavoro, sistema dimissioni telematiche etc.) utilizzando gli altri strumenti di autenticazione (user ID e password e PIN Inps).

Il Ministero del Lavoro ha altresì assicurato che per i Consulenti del Lavoro non vi saranno ulteriori variazioni e che i contenuti di tutte le pratiche precedentemente lavorate rimarranno disponibili all'interno dell'area riservata. Inoltre, il sistema informatico del Ministero del Lavoro continuerà ad interagire con l'albo unico di categoria al fine di associare alle informazioni contenute nello SPID lo status di iscritto all'albo dei Consulenti del Lavoro, al fine di consentire l'accesso alle aree del sistema corrispondenti alle relative prerogative professionali.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Contributi previdenziali

sospesi Covid-19: versamento in unica soluzione o a rate

Con il messaggio n. 3274, l'INPS affronta il tema della ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. L'Istituto fornisce istruzioni differenziate per le varie tipologie di aziende, committenti e per i soggetti autonomi iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti. Oltre al versamento degli importi dovuti, senza sanzioni e interessi, entro il 16 settembre devono essere trasmesse le apposite istanze di sospensione.

L'INPS, con il messaggio n. 3274 del 2020, in merito a quanto disposto dal **decreto Agosto** riguardo l'ulteriore **rateizzazione dei versamenti sospesi** per Covid-19, che vanno effettuati:

- per il 50%, in un'**unica soluzione** o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- per il restante importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti, e Gestione separata

I soggetti interessati devono trasmettere la comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione tramite il format reperibile al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" - "Tutti i servizi" - "Rateazione Contributi sospesi **emergenza epidemiologica COVID-19**".

Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per **Artigiani e Commercianti** alla sezione Posizione assicurativa - Dilazioni: "Mod. F24 Covid19", dove è possibile scaricare anche il relativo modello "F24" precompilato.

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati attribuiti specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto previdenziale **Aziende Agricole**.

Alle aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione e alle quali è stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione:

- 7H - COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5;
- 7L - "COVID-19 di cui all'art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020" (;

- 7Q COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2

Le aziende che intendono avvalersi della nuova modalità di versamento rateale potranno versare il cinquanta per cento della contribuzione sospesa (in un'unica soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la medesima codeline ricevuta dall'Istituto.

Aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica devono compilare l'elemento "AltriImportiDovuti_Z2" dell'Uniemens Lista PosPA, indicando su Anno Mese di riferimento il periodo di riferimento delle somme dovute per contributi trattenuti.

Il valore da indicare nell'elemento "ImportoDovuto" sarà quello della singola rata, che potrà essere relativa alla restituzione del 50% ovvero del 100% dell'importo totale sospeso.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 09/09/2020, n. 3274

Finanziamenti

Richieste entro il 6 ottobre

Bando LIFE 2020: 73 milioni di euro a favore di progetti salva ambiente

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Ammontano a 73 milioni di euro i fondi a favore di progetti salva ambiente presentati da imprese, istituzioni e ONG, messi in campo dal programma LIFE 2020. Il bando prevede contributi a copertura fino al 60% dei costi ammissibili per i progetti integrati, fino al 55% per i progetti tradizionali. I progetti integrati devono avere una dimensione piuttosto importante. Il valore medio indicativo di contributo è di 10 milioni di euro. I soggetti interessati hanno tempo fino al 6 ottobre 2020 per presentare la proposta del progetto da finanziare.

Imprese e istituzioni hanno tempo fino al **6 ottobre 2020** per presentare le **richieste di contributo** relative al programma LIFE 2020 che finanzia progetti in materia di **cambiamento climatico**. A disposizione ci sono 73 milioni di euro.

L'invito a presentare proposte per il programma LIFE 2020 è stato pubblicato dalla Commissione europea il 2 aprile 2020 per le diverse tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di LIFE: il **Sottoprogramma Ambiente** e il **Sottoprogramma Azione per il Clima**.

Leggi anche Bando LIFE 2020: finanziamenti alle imprese per progetti ambientali e contro il Coronavirus

Molte sono le facilitazioni previste a seguito della emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

Restano aperti fino al 6 ottobre 2020 quattro inviti relativi al Sottoprogramma Azione per il Clima. Si tratta di tre inviti relativi a **progetti tradizionali** e un invito relativo a **progetti integrati**. Nel caso dei progetti tradizionali, è necessario accedere alla seconda fase presentando il progetto definitivo entro il 6 ottobre, mentre per i progetti integrati, per il momento, è richiesto solo il progetto di massima.

Facilitazioni introdotte a seguito dell'emergenza Covid-19

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state previste misure per facilitare la partecipazione al bando. In particolare:

- tutte le scadenze per la presentazione delle proposte progettuali sono state **prorogate di un mese** rispetto a quanto precedentemente comunicato;
- i soggetti privati **non sono più obbligati** a lanciare **bandi di gara aperti** per contratti superiori a 135.000 euro;
- i progetti possono supportare finanziariamente **piccole iniziative locali**: tutti i progetti saranno autorizzati a sostenere finanziariamente le iniziative locali che possono contribuire all'obiettivo del progetto. Ciò assumerà la forma di sovvenzioni che il beneficiario può concedere a terzi responsabili di tali iniziative.

In questo modo, l'auspicio è quello di allargare l'accesso ai finanziamenti di LIFE anche a gruppi locali molto piccoli che non hanno la capacità di agire come beneficiari associati in un progetto, ma che potrebbero ricoprire un ruolo importante per raggiungerne gli obiettivi;

- nelle linee guida è stata integrata una **sezione speciale sulle start-up** attraverso la quale le aziende più grandi sono invitate a considerare il loro progetto LIFE come un potenziale incubatore di start-up. In genere, le start-up non operano come beneficiari coordinatori a causa della loro limitata capacità finanziaria e, tuttavia, come proprietari del know-how o delle conoscenze, in collaborazione con una società più grande potrebbero esserne attori chiave. Grazie a questa modifica, a una start up potrebbe essere offerta l'opportunità di passare a uno sviluppo completo del mercato e la società più grande otterrebbe l'accesso alle conoscenze, limitando al contempo il rischio grazie al supporto LIFE;

- i potenziali proponenti possono registrarsi per avere l'opportunità di una breve **discussione individuale** sulla loro idea progettuale con un **consulente di progetto**.

Progetti ammissibili

La scadenza del 6 ottobre 2020 riguarda la tipologia di proposte "**progetti tradizionali**" e "**progetti integrati**":

- i primi consistono in progetti di buone pratiche, progetti dimostrativi, progetti pilota e in progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione;
- i progetti integrati sono finalizzati ad attuare su una **vasta scala territoriale**, in particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale, piani di azione o strategie ambientali o climatiche previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di ambiente o clima. I progetti, elaborati dalle autorità degli Stati membri principalmente nei settori della natura, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi,

devono garantire nel contempo la partecipazione delle parti interessate e promuovere il coordinamento e la mobilitazione di almeno un'altra fonte di finanziamento (FESR, FEASR, ecc.). Beneficiari coordinatori dei progetti integrati possono essere le autorità pubbliche preposte a dare attuazione a tali piani o strategie.

Inviti aperti fino al 6 ottobre

Gli inviti aperti fino al 6 ottobre 2020 del programma LIFE 2020 sono quattro, tutti nell'ambito del sottoprogramma Azione Clima:

- 1 - Progetti integrati sotto il sottoprogramma Azione clima;
- 2 - Progetti tradizionali - Mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 3 - Progetti tradizionali - Adattamento ai cambiamenti climatici;
- 4 - Progetti tradizionali - Governance e informazione in materia di clima.

Possibili beneficiari

Possono candidare una proposta progettuale **aziende**, grandi e piccole, **istituzioni** e **ONG** con sede nell'UE. I progetti integrati devono prevedere il coinvolgimento delle autorità competenti incaricate dell'attuazione dei piani/strategie relative al tema oggetto del progetto, possibilmente come leader di progetto oppure almeno come partner.

Contributo

Il contributo di LIFE per i progetti integrati può coprire

fino al 60% dei costi ammissibili, **fino al 55%** per i progetti tradizionali.

I progetti integrati devono avere una dimensione piuttosto importante. Il valore medio indicativo di contributo è di **10 milioni di euro**.

Presentazione progetti

I **progetti integrati** seguono il regime di **presentazione a due fasi**: nella prima fase i proponenti interessati dovranno inviare il **concept note del progetto**. Tutti i concept note arrivati entro il 6 ottobre 2020 saranno valutati e i proponenti delle proposte risultate ammissibili a saranno invitati a presentare le loro proposte complete di progetto.

La Commissione prevede di notificare i risultati della **valutazione dei concept note a novembre 2020**.

I proponenti ammessi alla seconda fase saranno quindi invitati a inviare le loro **proposte complete** indicativamente a **fine marzo 2021**.

Quest'anno è stata introdotta una **novità** in merito alla procedura di trasmissione delle proposte relative ai **progetti integrati**: trasmissione via **e-mail**, nella **prima fase** e a mezzo **posta** o **corriere** nella **seconda fase** alla Commissione europea seguendo le modalità illustrate nelle Linee Guida per i Candidati.

I progetti tradizionali invece prevedono la presentazione della domanda in unica fase, con l'invio subito entro il 6 ottobre della presentazione della proposta dettagliata.

Cronoprogramma indicativo dei progetti integrati del Sottoprogramma Azione per il clima

| | |
|---------------------------|---|
| 2 aprile 2020 | Publicazione dell'Invito a presentare le proposte |
| 6 ottobre 2020 | Scadenza presentazione della descrizione di massima (Concept note) all'EASME via mail a: EASME-LIFE-EN-QUIRIES@ec.europa.eu |
| Novembre 2020 | Notifica ai proponenti dei risultati della valutazione. Invito a presentare la proposta dettagliata (Full proposal) |
| Marzo 2021 | Scadenza presentazione proposta dettagliata (Full proposal) all'EASME a mezzo posta o corriere su CD rom/DVD o USB |
| Marzo-Maggio 2021 | Valutazione delle proposte |
| Giugno-Luglio 2021 | Revisione delle proposte |
| Ottobre 2021 | Firma della convenzione di sovvenzione |

Cronoprogramma indicativo dei progetti tradizionali del Sottoprogramma Azione per il Clima

| | |
|--|---|
| 2 aprile 2020 | Publicazione dell'Invito a presentare le proposte |
| 6 ottobre 2020 ore 16.00 (ora locale di Bruxelles) | Scadenza presentazione proposta dettagliata (Full proposal) via eProposal |

| | |
|---------------------------|---|
| Febbraio 2021 | Notifica ai proponenti dei progetti ammessi alla seconda fase |
| Maggio-Giugno 2021 | Firma della convenzione di sovvenzione |
| 1° luglio 2021 | Possibile data di avvio dei progetti (Periodo di ammissibilità) |

Finanziamenti

Dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Bonus pubblicità: pubblicate nuove FAQ

Pubblicate, sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, nuove risposte alle FAQ sul bonus pubblicità. Le risposte di carattere fiscale sono state date in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e riguardano in particolare le novità introdotte dalla normativa recente alla disciplina del credito di imposta per l'anno 2020. Tra queste la modalità di calcolo in quanto il credito di imposta, esclusivamente per il 2020, deve essere calcolato nella misura unica del 50% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati e la possibilità di presentare le "comunicazioni per l'accesso" dal 1° al 30 settembre 2020.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato nuove FAQ sul **bonus pubblicità**.

Si sintetizzano di seguito le nuove indicazioni suggerite.

Novità per l'anno 2020

In riferimento alla **modifica della base e della percentuale di calcolo** la normativa (articolo 98 DL n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e art. 186 del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020) ha previsto esclusivamente per l'anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella **misura unica del 50% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati**, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

In sostanza, le variazioni introdotte per l'anno 2020, riguardano esplicitamente due elementi:

- la **base di calcolo del credito d'imposta**, che non si identifica più con il valore incrementale dell'investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell'intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
- la **percentuale dell'investimento**, riconoscibile come credito d'imposta, che è stabilita nella misura unica del 50 per cento.

Il credito di imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC, e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e

dotati del Direttore responsabile. Solo per l'anno 2020 è riconosciuto anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato.

Pertanto, le risorse stanziare per l'agevolazione per l'anno 2020 sono state in parte destinate agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e in parte agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Nuova finestra temporale per la presentazione delle domande

Per accedere al bonus pubblicità, anche per l'anno 2020, è necessario **inviare la domanda telematicamente** tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso un'apposita procedura nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Il "decreto cura Italia" e il "decreto rilancio", limitatamente al corrente anno 2020 hanno **posticipato** la finestra temporale per l'invio delle "comunicazioni per l'accesso" (cioè delle "prenotazioni") che potrà essere presentata telematicamente **dal 1° al 30 settembre 2020**, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento. Le prenotazioni presentate sino a tutto il **31 marzo restano valide**, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.

Sul sito istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, sono disponibili il modello telematico e le relative istruzioni per la compilazione, che sono state opportunamente adeguate alla nuova normativa. Viene precisato infine, che, anche per l'anno 2020, la "prenotazione" deve essere confermata con la presentazione di una "dichiarazione sostitutiva" relativa agli investimenti realizzati, da effettuarsi sempre telematicamente, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'agevolazione (per l'anno 2020 la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata **dal 1° al 31 gennaio 2021**).

Insufficienza delle risorse

La normativa che disciplina il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali ha previsto che l'agevolazione è concessa nel limite massimo

dello stanziamento annualmente previsto, che costituisce “limite di spesa”. Le faq precisano che, anche nell’anno 2020, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla **ripartizione** delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

Limite dei massimali “de minimis” di cui ai regolamenti europei

Anche per l’anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto **al limite degli aiuti “de minimis”** di cui ai regolamenti dell’Unione europea. L’agevolazione in oggetto, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (2020/C 91 I/01). Con le faq viene precisato inoltre che, per la corretta fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, tutti gli importi degli aiuti ottenuti, previsti nell’ambito del citato “quadro temporaneo”, debbono essere considerati ai fini del calcolo del massimale di cui ai regolamenti europei sugli aiuti “de minimis”.

A cura della Redazione

Impresa

Nel decreto Semplificazioni

Aumenti di capitale con procedure più snelle anche per le S.r.l.

di Mario Ravaccia - Studio Gnudi e Associati

Deroghe ai quorum deliberativi previsti per l'approvazione delle delibere relative ad aumenti di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, estese anche alle società a responsabilità limitata. È una delle modifiche (transitorie, per le deliberazioni assunte entro il 30 giugno 2021, e a regime) introdotte in sede di conversione del decreto Semplificazioni al fine di favorire gli aumenti di capitale sociale. Le nuove disposizioni devono essere lette in coordinamento con le misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni dettate dal decreto Rilancio: per incentivare gli aumenti di capitale sociale a seguito dell'emergenza Covid-19 è prevista la concessione di un credito d'imposta sia per la società conferitaria sia per il conferente.

Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) modifica le procedure di **aumento di capitale sociale**. Le disposizioni sono di due tipi: **a regime** e **transitorie**.

Le disposizioni che in alcuni casi derogano agli articoli 2368 e 2369 c.c. sono estese anche alle **società a responsabilità limitata** e avranno **validità sino al 30 giugno 2021**.

Le modifiche a regime all'art. 2411 c.c. devono poi essere lette in coordinamento con le disposizioni approvate per **incentivare gli aumenti di capitale sociale** a seguito dell'**emergenza Covid-19**.

Cosa prevede il decreto Semplificazioni

Le modifiche apportate in sede di conversione all'art. 44 del D.L. n. 76/2020 introducono alcune norme a regime e transitorie al fine di **favorire gli aumenti di capitale sociale**. Le disposizioni devono essere lette in coordinamento con quelle dettate dal decreto Rilancio, finalizzate a incentivare gli aumenti di capitale sociale a seguito dell'emergenza Covid-19 (art. 26, D.L. n. 34/2020).

Si ricorda che l'art. 26 del Decreto Rilancio prevede misure di **rafforzamento patrimoniale** delle imprese di medie dimensioni (ricavi compresi tra 5 e 50 milioni di euro) mediante la concessione di un credito di imposta sia per la società conferitaria sia per il conferente.

Leggi anche Patrimonializzazione PMI: al via la corsa per il riconoscimento del tax credit

Le modifiche transitorie

L'art. 44, comma 1 del decreto Semplificazioni apporta una **deroga** al comma 2 dell'art. 2368 e ai commi 3 e 7 dell'art. 2369 c.c. in merito al **quorum deliberativo** per l'**approvazione delle delibere** relative a:

- **aumenti di capitale sociale mediante nuovi conferimenti**, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 c.c.;
- introduzione nello statuto sociale della **delega agli amministratori** ad aumentare il capitale sociale ai

sensi dell'art. 2443 c.c. per le deliberazioni assunte entro il 30 giugno 2021.

Si ricorda che l'art. 2368, comma 2, c.c. introduce il **quorum** deliberativo per le assemblee straordinarie (tra cui appunto quelle chiamate a deliberare l'aumento di capitale sociale e la modifica dello statuto sociale per l'introduzione della delega agli amministratori).

Per la generalità delle società per azioni il **quorum** deliberativo è pari a **più della metà del capitale sociale** (i.e. almeno superiore 50% del capitale sociale); per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il **quorum** deliberativo è pari ad almeno **due terzi del capitale** rappresentato in assemblea (che non può essere inferiore alla metà del capitale sociale).

In seconda convocazione, ai sensi dell'art. 2369 c.c., i suddetti **quorum** deliberativi sono ridotti (tenuto conto del minore **quorum** costitutivo almeno superiore a un terzo del capitale sociale) per la generalità delle società ai **due terzi del capitale rappresentato** (comma 3); per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (comma 7) con un **quorum** costitutivo pari a un quinto del capitale sociale e con un **quorum** deliberativo pari ad almeno di **due terzi del capitale sociale rappresentato** in assemblea.

Secondo la modifica prevista dal decreto Semplificazioni, il **quorum** deliberativo sarà pari alla **maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea**, anche qualora lo statuto sociale preveda maggioranze più elevate, fermi restando i rispettivi **quorum** costitutivi.

Le disposizioni in commento **si applicano anche alle società a responsabilità limitata** ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del Codice civile.

L'ultima disposizione transitoria, anch'essa valida **fino al 30 giugno 2021**, è relativa alle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali ed è relativa agli aumenti di capitale sociale mediante nuovi conferimenti con esclusione del

diritto di opzione (ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice civile).

Per le suddette tipologie di aumenti di capitale sociale il limite è **incrementato al 20% del capitale sociale preesistente**. Si ricorda che il limite previsto dal Codice civile è attualmente pari al 10% del capitale sociale preesistente.

In proposito si ritiene che, ancorché la norma non faccia riferimento al limite previsto per le azioni senza valore nominale, il nuovo limite del 20% possa applicarsi anche al numero delle azioni preesistenti in luogo del capitale sociale preesistente.

Le modifiche a regime

Il comma 4 dell'art. 44 del decreto Semplificazioni apporta tre modifiche all'art. 2441 c.c. per quanto concerne il **diritto di opzione** in ipotesi di **aumento di capitale sociale**.

La prima riguarda l'ultimo periodo del comma 2 e riduce di un giorno (da 15 a 14) il termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione, termine che decorre dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della società ovvero, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.

La seconda modifica interviene sul comma 3 dell'art. 2441 inserendo la specifica indicazione che le azioni interessate dalla disposizione possono essere anche quelle ammesse in un sistema multilaterale di negoziazione (oltre che negoziate in mercati regolamentati) e riducendo a due il numero delle sedute per l'offerta dei diritti di opzione non esercitati da parte degli amministratori.

La terza ed ultima modifica è relativa al comma 4 dell'art. 2441 c.c. e, oltre a introdurre in tale sede l'inciso che le azioni interessate dalla disposizione possono essere anche quelle quotate in un sistema multilaterale di negoziazione (in aggiunta a un mercato regolamentato), prevede che gli **amministratori** debbano predisporre una **relazione** dalla quale risultino:

- le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione; nonché
- i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

La suddetta relazione deve essere depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Impresa

Dalla Commissione Europea

Agricoltura biologica: nuove iniziative per promuovere il settore

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul suo futuro piano d'azione per l'agricoltura biologica. L'obiettivo è quello di raggiungere la destinazione, di almeno il 25 % di terreni agricoli, all'agricoltura biologica assicurando che il settore disponga di strumenti adeguati nonché di un quadro giuridico efficace e consensuale.

La Commissione europea comunica che ha avviato una consultazione pubblica sul suo futuro piano d'azione per l'**agricoltura biologica**, settore che svolgerà un ruolo importante nel conseguimento dell'ambizioso traguardo del Green Deal europeo e degli obiettivi stabiliti nella strategia "Dal produttore al consumatore" e in quella sulla biodiversità.

L'obiettivo è quello di raggiungere la destinazione di almeno **il 25 % di terreni** agricoli all'agricoltura biologica assicurando che il settore disponga di strumenti adeguati nonché di un quadro giuridico efficace e consensuale.

Piano d'azione

Il futuro piano d'azione per l'agricoltura biologica, la cui adozione è prevista per l'inizio del 2021, sarà uno strumento importante per accompagnare la futura crescita del settore. Per contribuire al conseguimento dell'obiettivo preposto, la Commissione europea sta introducendo e utilizzando strumenti fondamentali, tra i quali:

- un **piano d'azione per l'agricoltura biologica**, che contribuirà in modo significativo a stimolare il settore, sia a livello della domanda che dell'offerta. I tre pilastri principali del piano saranno:

- 1) la **stimolazione della domanda** di prodotti biologici preservando al contempo la fiducia dei consumatori;
- 2) l'incoraggiamento ad **aumentare le superfici destinate** alla produzione biologica nell'UE;
- 3) il rafforzamento del **ruolo** della produzione biologica nella **lotta contro i cambiamenti climatici** e la perdita di biodiversità, anche attraverso la gestione sostenibile delle risorse.

La consultazione pubblica avviata mira a raccogliere le osservazioni di cittadini, autorità nazionali e portatori di interessi in merito al progetto di piano. Il questionario sarà online per un periodo di 12 settimane, **fino al 27 novembre**;

- l'introduzione di una **nuova normativa sui prodotti**

biologici, che rispecchierà la natura evolutiva di questo settore in rapida ascesa. Le nuove norme sono concepite per garantire una concorrenza leale tra gli agricoltori e al contempo prevenire le frodi e preservare la fiducia dei consumatori. Per assicurare una transizione agevole tra la legislazione attuale e quella futura e consentire al settore e agli Stati membri di essere pienamente pronti ad attuare le nuove norme, la Commissione ha proposto di **rinvviare** di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, la sua entrata in vigore. Inizialmente il rinvio era stato richiesto dagli Stati membri, dal Parlamento europeo, dai paesi terzi e da altri portatori di interessi a causa della complessità e dell'importanza del diritto derivato in preparazione. Inoltre, a seguito della crisi del coronavirus, i lavori sul diritto derivato hanno subito un rallentamento e il rinvio consentirà di disporre di tempo sufficiente per svolgere le ampie consultazioni e il controllo legislativo necessari;

- una **politica di promozione agroalimentare dell'UE**, che sostiene il settore agricolo europeo promuovendone la qualità sul mercato interno e nei paesi terzi. Per il 2021 la Commissione prevede di assegnare un bilancio specifico di 40 milioni di euro all'agricoltura biologica nell'ambito della politica di promozione. Tale importo cofinanzierà azioni di promozione e campagne d'informazione nel settore biologico dell'UE, sensibilizzando il pubblico alle sue qualità e stimolando la domanda.

Janusz Wojciechowski, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "La strategia 'Dal produttore al consumatore' e la strategia sulla biodiversità stabiliscono obiettivi ambiziosi per il settore agricolo per assicurare che sia pronto a contribuire al Green Deal. L'agricoltura biologica sarà un alleato fondamentale nella transizione che promuoviamo verso un sistema alimentare più sostenibile e una migliore protezione della nostra biodiversità. La Commissione sosterrà il settore dell'agricoltura biologica affinché l'obiettivo del 25 % di terreni agricoli destinati all'agricoltura biologica sia raggiunto entro il 2030 istituendo l'adeguato quadro programmatico e giuridico."

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.